

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI**

## **ART. 1**

La concessione di loculi e di celle ossario è a tempo determinato.

La sua durata è fissata in 35 anni. Alla scadenza è consentito il rinnovo una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro pagamento della tariffa che sarà vigente all'epoca.

Il costo della concessione è stabilito con Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.

## **ART. 2**

I loculi cimiteriali vengono concessi in caso di decesso e a chi ne fa richiesta in vita purchè abbia compiuto il 75<sup>^</sup> anno di età.

I loculi possono essere concessi a chi è nato o è residente a Pasiano di Pordenone o è stato iscritto per nascita nell'anagrafe del Comune o ha avuto nello stesso la residenza per almeno 20 anni anche in modo discontinuo.

I loculi possono essere altresì concessi:

- a) Al coniuge almeno settantacinquenne (residente in altro comune) di chi si trovi già sepolto nel cimitero presso il quale viene chiesta la concessione;
- b) Per la sepoltura di un defunto proveniente da altro Comune purchè il coniuge o almeno un parente di primo grado sia residente nel Comune di Pasiano di Pordenone;
- c) Per la sepoltura di un defunto che venga traslato da altro cimitero del Comune;
- d) Per la sepoltura di un defunto che era stato provvisoriamente tumulato in altro sepolcro dello stesso cimitero per mancanza di loculi al momento del decesso

Fermo restando quanto previsto dalla predetta lettera d), non si rilasciano concessioni di loculi per la sepoltura in essi di salme traslate da altre sepolture all'interno dello stesso cimitero, ad eccezione del coniuge.

## **ART. 3**

L'ordine da seguire per l'assegnazione è quello a "serpentina" dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, senza saltare file o righe, partendo da sinistra verso destra per chi guarda.

## **ART. 4**

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2, è possibile concedere i loculi in vita ai parenti di primo grado o al coniuge del defunto, sempre con i criteri di cui al punto 3, qualora abbiano compiuto i 60 anni di età e purchè la relativa richiesta di assegnazione sia contestuale a quella di concessione del loculo al defunto.

## **ART. 5**

La Giunta Comunale, previo esame da effettuarsi di volta in volta, può autorizzare la concessione in vita a persona ammalata, senza coniuge e senza parenti di primo grado, con età inferiore ai 75 anni.

Inoltre la Giunta Comunale, previo esame da effettuarsi di volta in volta, può autorizzare l'assegnazione di loculi posti in prima fila per la sepoltura di defunti che abbiano nell'ordine il coniuge o, in mancanza, un parente in linea retta di 1° grado o, in mancanza, un parente in linea collaterale di 2° grado affetti da grave handicap, purchè, in ogni caso, non sia ancora vivente rispettivamente nessun parente in linea retta di 1° grado o in linea collaterale di 2° grado o il coniuge non portatore di grave handicap.

#### **ART. 6**

La rinuncia alla concessione dei loculi (retrocessione) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune, essendo vietata qualsiasi forma di trasferimento o di cessione tra privati o per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione.

La rinuncia può aver luogo quando il loculo non sia stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia stata trasferita in altra sede.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

All'atto della retrocessione è corrisposto al Concessionario o ai suoi eredi il rimborso di una somma pari

- al 75% della tariffa, rapportata ad anno, in vigore al momento della retrocessione, per ogni anno intero (o frazione superiore a 6 mesi) di residua durata della concessione stessa.

Per le concessioni di durata superiore a 99 anni il valore della durata si assume convenzionalmente pari a 99 anni.

In deroga a quanto stabilito dal 1° comma è possibile, in via transitoria, procedere alla sanatoria delle situazioni irregolari venutesi a creare in passato, mediante domanda da presentarsi al Comune, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dal concessionario originario o dal subentrato o da un loro erede.

La regolarizzazione comporta la retrocessione al Comune del loculo alle condizioni stabilite dal 4° comma del presente articolo e la contestuale assegnazione al subentrato a pari tariffa aumentata del 10% (a titolo di spese generali di manutenzione) per un periodo di 35 anni decorrenti dalla data della domanda, rinnovabili con le modalità dell'art. 1.

Decorso infruttuosamente il termine di 180 giorni si applica, senza deroga alcuna, quanto disposto dal comma 1° del presente articolo.